

LEGGE REGIONALE

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale -
Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi



LEGGE REGIONALE

"Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2/5/77, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2/5/77.

La Regione, infine, favorisce l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della suddetta legge 192 del 2/5/77.

Art. 2

Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

- 1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;
- 2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
- 3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonché l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.

Art. 3

La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro il 30/6 di ogni anno.

Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:

- 1) iniziative dei Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;
- 2) iniziative di cooperative di molluschicoltori o pescatori e loro consorzi;
- 3) iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione, le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'esercizio 1979, purché i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2/5/77 e purché l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschioltura.

Art. 4

Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:

- a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2/5/77 e il computo metrico estimativo;
- b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della zona destinata all'impianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;
- c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione;
- d) preventivo delle spese;
- e) autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Al fine della concessione dei contributi per l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda all'Assessorato alla Sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettaglio preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune.

Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.

Art. 6

Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.

Art. 7

Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo è tenuto a rilasciare fidejussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8

La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che la dimensione dell'impianto non sia inferiore a 300 mq. di superficie utile delle vasche di depurazione.

I contributi sono così determinati:

- a) iniziative dei Comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa;
- b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente articolo 7, comma II e III;
- c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa.

Art. 9

I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.

Art. 10

Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della Giunta regionale.

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge saranno liquidate a compimento delle opere autorizzate ed ammesse a contributo.

Art. 11

All'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n. 13 del 25.1.1975 è abrogata.

Art. 12

A decorrere dal corrente esercizio finanziario sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli:

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio", con uno stanziamento di L. 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981".

"Concorso regionale negli interessi per i mutui contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi", con uno stanziamento di L. 60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel 1980, di L. 180.000.000 dal 1981 al 1983, di L. 120.000.000 nel 1984, di L. 60.000.000 nel 1990".

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento dei vivai di molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, lo allevamento, l'ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale", con uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

"Concorso regionale negli interessi di prestiti contratti per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento dei vivai, degli impianti e delle opere previste dall'art. 2 della legge regionale 'Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi' ai punti 1 e 2" con uno stanziamento di L. 75.000.000 per il 1979, di L. 150.000.000 per il 1980, di L. 225.000.000 dal 1981 al 1988, di L. 150.000.000 per il 1989, di L. 75.000.000 per il 1990.

Art. 13

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per il 1979 operando le seguenti variazioni di bilancio in diminuzione:

cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1635 milioni

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

e utilizzando l'assegnazione dei fondi per la legge n. 192 del 2.5.1977 di lire 700 milioni effettuando la necessaria variazione nelle parti entrata e spesa del Bilancio:

per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei fondi recati dal capitolo 50 dell'entrata del Bilancio p^{er} triennale 1979-1981;

per gli anni successivi, i capitoli relativi alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e mutui saranno finanziati con assegnazione rivenienti alla Regione per programmi regionali di sviluppo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 luglio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone

Consiglio Regionale della Puglia



PER COPIA CONFORME

(Sig. Silvana Veronesi)

4 AGO. 1979

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 7349 / 22302

Bari, 3^o SET 1979

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1^o comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(LATILLA)



[Handwritten signature]